CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008869 - 23/08/2011 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 23 AGO 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di PAVIA
Strada Nuova 86
27100 Pavia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 225/2011_compenso spettante al liquidatore di società

Con riferimento al quesito posto il 5 luglio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere ad un professionista nominato liquidatore di una società di capitali anche i compensi determinati per la gestione della società e per la redazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, si osserva quanto segue.

Per l'amministrazione della società per il periodo in cui è continuata l'attività societaria, si ritiene che al professionista spettino gli onorari determinati ai sensi dell'art. 27 TP, con una riduzione del 20%, come disposta dall'art. 30, comma 4 TP[1]. Qualora l'onorario non sia stato preconcordato, come indicato nel commento all'art. 27 della tariffa professionale[2] potrà farsi riferimento, in via analogica, alle previsioni dell'art. 7 della tariffa forense in materia stragiudiziale.

In relazione ai compensi spettanti per la predisposizione e presentazione della proposta di concordato preventivo, va preliminarmente osservato che non possono trovare applicazioni le disposizioni dell'art. 30, comma 3, TP. Tale disposizione, infatti, è volta a chiarire che gli onorari previsti dall'art. 30 si applicano anche qualora l'attività di liquidatore sia stata assunta sulla base del contratto di cui all'art. 1977 cod. civ.. Il caso previsto dal comma 3 dell'art. 30 TP è quindi ben diverso da quello posto alla nostra attenzione, dove alla liquidazione volontaria si sostituisce una procedura concorsuale. Qualora il concordato fosse omologato, infatti, si potrebbe parlare di un incarico di liquidazione non giunto a compimento.

Il professionista nominato liquidatore della società per la predisposizione e presentazione della proposta di concordato preventivo ha, invece, diritto agli onorari previsti dall'art. 44 TP, che saranno applicati

---

[1] Solo se l'incarico di liquidazione giunge a compimento per mancata omologazione del concordato preventivo.

[2] Si veda il Commentario alla nuova tariffa dei Commercialisti approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 19 aprile 2011 e diffuso agli Ordini territoriali con informativa n. 52 del 27 giugno 2011.

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

senza la riduzione del 20%, prevista dall'art. 30, comma 4 TP, qualora il concordato preventivo sia omologato. In tale circostanza, inoltre, non potendo ritenere giunto a compimento l'incarico di liquidatore, al professionista spetteranno per l'attività liquidatoria i soli onorari graduali previsti dall'art. 26 TP.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione